



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. 6153-4968/ I

delibera n. 1181/14


Il Consiglio nella seduta del 3.06.2014, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. **Santi Consolo** ;

richiamata la delibera Consiliare n. 103 del 21/1/2014 con la quale, per una più celere procedura, si delegava il Presidente f.f. della CTR Sicilia allo svolgimento dell'interpello tra le Commissioni Tributarie della Regione per la disponibilità temporanea, presso la **CTP di Caltanissetta**, di almeno **2 Presidenti di sezione, 2 Vice Presidenti di sezione e 2 giudici tributari**, fissando un termine per la presentazione delle istanze, e adottando, in caso di eccesso delle istanze, i seguenti criteri progressivi: 1) maggiore anzianità di servizio nella qualifica, considerandola prima dell'entrata in vigore delle nuove Commissioni Tributarie (1/4/1996), seguendo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012, con la specifica che si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica soltanto a parità di condizioni con altri componenti interessati; 2) minore distanza dal Comune di residenza, rispetto a quello della Commissione richiedente l'applicazione,

viste le note n. prot.3705 e 5239 rispettivamente del 20/3/2014 e 15/4/2014, con le quali il Presidente f.f. della CTR Sicilia dott. Umberto Puglisi comunica, oltre alla mancata adesione dei Presidenti di sezione alla citata applicazione presso la CTP di Caltanissetta, la disponibilità dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici tributari di seguito in elenco e valutati secondo la graduatoria desunta dal ruolo unico:

- 1) **Merlino Giuseppe** Vice Presidente di sezione della CTP Messina;
- 2) **Monaco Crea Antonio** Vice Presidente di sezione della CTP Enna ;
- 3) **Biviano Giuseppe** giudice tributario della CTP Messina;
- 4) **Patanè Mario** giudice tributario della CTP di Catania ;
- 5) **Tinto Giuseppe** giudice tributario della CTP Catania
- 6) **Migliorisi Emanuele** giudice tributario della CTP Ragusa ;
- 7) **Maugeri Antonino** giudice tributario della CTP Catania;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria


- 8) **Ippolito Santo** giudice della CTP Palermo
- 9) **Politi Filippo** giudice tributario della CTP Catania;
- 10) **Siracusa Gregorio** giudice tributario della CTP Agrigento;
- 11) **Lentini Gerlando** giudice tributario della della CTR Sicilia;
- 12) **Lopes Santo** giudice tributario della CTP Catania;
- 13) **Lucifora Francesco** giudice tributario della CTP Ragusa;
- 14) **Gennaro Ignazio** giudice tributario della CTR Sicilia;

ritenuto secondo i criteri su menzionati che i requisiti per l'applicazione di che trattasi li abbiano oltre che i soli due disponibili Vice Presidenti di sezione di cui all'elenco su citato, anche i due giudici tributari dott. ri **Biviano Giuseppe** della CTP di Messina, in ruolo unico n.141 con un anzianità di servizio dal 25/6/1974 e **Patanè Mario** della CTP di Catania nel ruolo unico n.290 con un anzianità di servizio dal 13/2/1982;

rilevato che l'interpello regionale per quanto alla necessità di almeno **2 Presidenti di sezione** risulta andato deserto e si rende, pertanto, necessario procedere ad altro interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea di tali figure professionali, da effettuarsi a cura del Consiglio di Presidenza e mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

considerato che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), con l'art. 4, commi 39-bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando, coerentemente, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione tramite interpello nazionale, i componenti provenienti da altre regioni (che saranno valutati secondo l'anzianità di servizio antecedente il 1/4/1996 e a parità di condizioni dei medesimi, la maggiore anzianità anagrafica;

ritenuto inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

visto l'art.15 del D.Lgs. 545/92;

visto l'art. 16 quarter, punto e) della legge 27/2/2002 n.16 nonché la risoluzione Consiliare n. 5 del 10.9.2002;

viste le risoluzioni Consiliari n. 14 del 16/12/2003 n. 3 del 2/3/2010 e quella integrativa n.3 del 27/3/ 2007;

DELIBERA

-l'applicazione temporanea non esclusiva, con decorrenza dal 16 giugno 2014 alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta dei dott.ri **Merlino Giuseppe** Vice Presidente di sezione della CTP Messina, **Monaco Crea Antonio** Vice Presidente di sezione della CTP Enna, **Biviano Giuseppe** giudice tributario della CTP Messina e **Patanè Mario** giudice tributario della CTP di Catania, per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito della definizione di procedure concorsuali, con la medesima qualifica e fermo restando l'attività giurisdizionale da svolgere anche presso le CTP di appartenenza.

-di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei residuali posti di **2 Presidenti di sezione per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTP di**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Caltanissetta per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, a pena di esclusione, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it", entro e non oltre i sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.
- Il Consiglio, attuando una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, ai sensi della Risoluzione Consiliare n. 5/2002 del 10/9/2002, di quella integrativa n. 3 del 27/3/2007 e n. 4 del 17 luglio 2012, effettuerà la valutazione dei partecipanti adottando, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, il principio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012, con la specifica che si farà ricorso, a parità di condizioni, al criterio subordinato dell'età anagrafica ed applicando, in ulteriore subordine al permanere della parità, della minore





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

distanza della Commissione di appartenenza rispetto alla Commissione richiedente l'applicazione;

- l'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato esclusivamente ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**;

si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento**. I Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali di Messina, Enna e Catania provvederanno a notificare la presente agli interessati;

alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III, "Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria";

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

